REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 5

Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni, riguardanti i canoni annuali d'imposta posteriori al 3 gennaio 1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze prescritte, le rate d'imposta calcolate in base ai canoni della annata precedente, salvo conguaglio. Il conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, che si renda necessario in applicazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo, e' determinato in uno alla stipulazione della nuova convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio, ed il relativo ammontare e' portato in aumento o diminuzione della prima rata che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone di ufficio. Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopraindicata, il saldo del conguaglio sara' effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche cio' non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

Versione in vigore dal 22 aprile 1951, non più in vigore dal 13 ottobre 1961 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali
Estremi	Legge 22 marzo 1951, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regime-fiscale-dei-filati-delle-varie-fibre-tessili-naturali-ed/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it